



Antonio Fucillo  
NOTAIO

Rep. n.29.078

Racc. n.17.496

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA


Registrato presso  
Agenzia delle  
Entrate Ufficio di  
Latina

Il giorno di lunedì ventinove gennaio duemiladiciotto in  
Sezze, nel mio studio alle ore dodici e trenta.

in data: 06/02/2018  
al n° 1296

( 29 gennaio 2018)

Innanzi a me Prof. **ANTONIO FUCCILLO**, Notaio in Sezze iscritto  
al Collegio Notarile di Latina, con lo studio in Via Piagge  
Marine n. 103.



SI E' COSTITUITO

- Quattrococchi Bernardino, nato a Priverno (LT) il 20  
luglio 1966 nella qualità di Amministratore Unico e legale  
rappresentante della società "SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE  
SPA" in sigla "S.P.L. SEZZE S.P.A." con sede in Sezze Via  
Gattuccia snc, ove domicilia per la carica, capitale sociale  
euro 120.000,00 (centoventimila euro) iscritta nel Registro  
Imprese di Latina al n. 131030 REA, Codice Fiscale  
91055020597 e Partita IVA 01880890593, in virtù dei poteri a  
lui attribuiti dal vigente statuto sociale.

Della cui personale identità io Notaio sono certo.

Il medesimo costituito Quattrococchi Bernardino nella  
suindicata qualità, dichiara di aver convocato a norma di  
legge e di statuto, per oggi soprascritto giorno, ora e  
località, l'Assemblea della suddetta Società, in prima

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) modifica dello statuto ai sensi del D.Lgs. 16 giugno 2017  
n. 100.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea, il costituito

Quattrococchi Bernardino il quale, constatato che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata in prima  
convocazione, a norma di legge e di Statuto;

- E' presente l'Organo di amministrazione nella persona di se-  
medesimo, quale Amministratore Unico;

- Del Collegio Sindacale sono presenti i tre Sindaci in  
carica: Foggia Giuliano (Presidente), Rezzini Mauro e Parente  
Italo;

- E' presente il Dott. Di Raimo Sergio Sindaco del Comune di  
Sezze, socio unico rappresentante l'intero capitale sociale.

Il costituito Presidente dell'assemblea, pertanto, sotto la  
propria responsabilità

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione, a  
norma di legge e di statuto, per poter discutere e deliberare  
sull'ordine del giorno proposto e chiama me Notaio a redigere  
il verbale dell'Assemblea.

Tutti gli intervenuti si dichiarano informati sull'ordine del  
giorno proposto.

Passando all'esame dell'ordine del giorno, il medesimo


costituito Quattrociochi Bernardino illustra all'Assemblea che visto l'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica", di seguito "T.U.S.P."), così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 che espressamente dispone: "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017" occorrerebbe adeguare il vigente statuto sociale alla suddetta normativa, all'uopo il medesimo Presidente dà lettura articolo per articolo del nuovo testo dello statuto sociale rispondente alla normativa sopra citata.

L'Assemblea, udite le motivazioni del Presidente, con il parere positivo dell'organo di controllo, vista la delibera di autorizzazione del Consiglio Comunale n. 49 del giorno 21 ottobre 2017, dopo breve discussione l'approva e all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

a) di modificare il vigente statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, approvando il testo, articolo per articolo, così come sopra proposto dal Presidente.

Per effetto di quanto sopra deliberato, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo dello statuto sociale recante incorporate tutte le modifiche deliberate.



Non essendovi altro a deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore tredici.

Richiesto ho rogato il presente atto scritto, parte a macchina e per minore parte a penna, da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, su cinque facciate di due fogli e si è da me Notaio letto, una all'allegato, a tutti gli intervenuti ed al costituito Quattrococchi Bernardino che interpellato l'approva.

Al seguito di che il presente viene sottoscritto dal costituito Quattrococchi Bernardino e da me Notaio.

Firmato: Bernardino Quattrocchi

Antonio Fuccillo Notaio

Studio Notarile  
**Notaio Prof. ANTONIO FUCCILLO**  
Professore Ordinario  
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"  
Via Piagge Marine, 103 - 04018 Sezze (LT)  
Tel. 0773.887394 - Fax 0773.888768  
P. IVA 01753680592



Antonio Fuccillo  
NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 17.496 DI RACCOLTA


STATUTO

**Art. 1. (Costituzione)**

1. Ai sensi degli artt. 113 e 115 del TUEL di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e della L.R. 4.10.2002, n. 24 e degli artt. 23-25 e seguenti c.c. è stata costituita, per trasformazione dell'Azienda Speciale Servizi Municipali Sezze, la società per azioni denominata "Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A.", in sigla "S.P.L. Sezze - S.p.A." La Società consegue alla trasformazione dell'Azienda speciale Servizi Municipali Sezze - ASSMS, ai sensi dell'art. 17, comma 51, legge 15 maggio 1997, n. 127, in una società per azioni a totale capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lett. e), legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis cod. civ. da parte del Comune di Sezze. La società è partecipata al 100% dal Comune di Sezze e persegue le finalità istituzionali dello stesso.

**Art. 2. (Sede Sociale)**

1. La Società ha sede in Sezze. La società può istituire unità locali, depositi, uffici, creare od assumere rappresentanze, concessioni e agenzie, istituire filiali sia in Italia



che all'estero nell'ambito dell'Unione Europea; compete

all'organo amministrativo la decisione di istituire,

modificare o sopprimere sedi secondarie nel Comune di Sezze,

mentre esternamente a tale territorio la decisione compete

all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art. 111 ter. disp.

att. c.c., le successive modificazioni dell'indirizzo

sociale, purché nello stesso comune, saranno depositate nel

registro delle imprese a cura degli amministratori. La sede

sociale dovrà rimanere nel Comune di Sezze.

### **Art. 3. (Oggetto sociale)**

1. La società, ha per oggetto lo svolgimento, per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, delle

seguenti attività:

a) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o

per conto di terzi dei servizi di utilità sociale e di tutela

ambientale, e più in generale dei servizi destinati a

soddisfare esigenze pubbliche. La Società, potrà quindi a

titolo meramente esemplificativo:

1. gestire il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di

quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali

attraverso la raccolta indifferenziata e differenziata, il

trasporto, il recupero e lo smaltimento, ivi compreso il

controllo degli impianti dopo la loro chiusura;

2. gestire il ciclo integrato dei rifiuti pericolosi, dei

rifiuti ospedalieri, dei rifiuti cimiteriali, dei rifiuti da

imballaggio provenienti da insediamenti industriali e

commerciali, attraverso la loro raccolta, trattamento,

recupero e smaltimento;

3. progettare, realizzare, e gestire tutti gli impianti

necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di

cui sopra;

4. erogare servizi di tutela ambientale compresa la raccolta

e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;

5. eseguire lo spazzamento e lavaggio delle strade, di altri

spazi pubblici e delle aree complementari;

6. effettuare la pulizia, manutenzione, installazione dei

gabinetti pubblici, gestione conservazione e manutenzione

delle aree verdi, comprese quelle cimiteriali;

7. realizzare la sanificazione ambientale tramite interventi

di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

8. effettuare la messa in sicurezza, bonifica e ripristino di

siti inquinanti mediante tecniche fisiche, chimico-fisiche e

biotecnologiche;

9. effettuare tutto quanto previsto e disciplinato dall'art.

30, comma 4 del D.lgs. n. 22/97;


10. gestire i servizi cimiteriali;

11. gestire il servizio di trasporto pubblico e privato ed

attività connesse alla mobilità, compresa la progettazione ,

costruzione e gestione di infrastrutture per il trasporto;

12. progettare, costruire, gestire e vigilare i parcheggi sia



in struttura che su strada;

13. progettare, costruire e gestire gli impianti tecnologici

finalizzati al traffico;

14. progettare, costruire e gestire le infrastrutture e i

servizi di interesse culturale, museale, sportivo e turistico;

15. progettare, costruire, i sistemi elettronici connessi

alla informazione e alla pubblicità;

16. accertare e riscuotere tributi, diritti e canoni comunali;

17. progettare, costruire e gestire edifici strade , scuole

ed immobili in genere; compresa la manutenzione ordinaria e

straordinaria;

18. erogare qualsiasi altro servizio pubblico locale in forza

di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci o in

base a gare ad evidenza pubblica a norma della legislazione

vigente;

19. promuovere, progettare, costruire, gestire altri servizi

ausiliari ed affini a quelli innanzi indicati attinenti

l'oggetto sociale;

20. farmacie comunali;

21. servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani o

disabili, assistenza domiciliare, verde pubblico;

22. trasporto scolastico;

23. cimiteriali, compresa la gestione di cimiteri;

24. mense scolastiche;

25. organizzazione di spettacoli, concerti e manifestazioni

in genere;

26. promozione e sviluppo di attività culturali, musicali, sportive, enogastronomiche e sociali;

27. organizzare e gestire gli ausiliari del traffico ed ogni altra attività connessa alla sicurezza stradale ed all'uso delle infrastrutture stradali;

28. progettare, costruire, organizzare, gestire parchi, giardini, piazze, arredo urbano in genere;

29. organizzare e gestire fiere e mercati.


2. La Società, potrà inoltre, effettuare:

a) la riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione di impianti elettrici in genere , di impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici, di sollevamento di acque e di tutte le attività disciplinate dalla Legge 46/90;

b) l'esecuzione di opere edili e stradali connesse e necessarie alla realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione;

c) rifacimento manutentivo di impianti di pubblica illuminazione per conto di enti pubblici e installazione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione ,linee a media e bassa tensione, impianti esterni di illuminazioni;

d) manutenzione e installazione di impianti relativi alle luci



votive.

3. La società potrà altresì:

a) fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, Enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;

b) assumere anche commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di amministrazione;

c) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale;

d) la società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio - anche di commercializzazione e di studio - connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

4. Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, la società svolge per conto dell'Amministrazione Comunale, in regime di affidamento diretto, servizi di interesse generale che vengono di volta in volta affidati attraverso la procedura di affidamento in house di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016.


Le caratteristiche tecniche dei predetti servizi sono definite unilateralmente dal Comune sulla base di disciplinari di specifici contratti.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e

finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio ai sensi della L. 216/1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui alla L. 197/1991 e successive modificazioni, delle attività di cui alla L. 1/1991 e successive modificazioni e di quelle previste dai DD.LGs. 385/1993 e 58/1998 e successive modificazioni.

5. La Società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto del Comune di Sezze che esercita sulla stessa il controllo analogo.

I servizi di interesse economico generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.138/2011, di cui al precedente comma 1, possono essere prodotti e/o erogati anche in territori ulteriori rispetto all'ambito della comunità di riferimento di ciascun socio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.



6. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dal Comune di Sezze. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**Art. 3 bis - Controllo analogo**

1. L'Amministrazione Comunale esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante la specifica previsione inserita nel successivo art. 15 co. 1 per la nomina dell'Organo di amministrazione;
- b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 22 bis, da parte dell'Assemblea dei soci;
- c) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art.22 ter;
- d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi degli artt. 2 e 13;
- e) mediante la definizione unilaterale dei contratti dei servizi affidati di cui all'art.3 co. 4, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Sezze. In particolare

detti contratti dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto al Comune un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.


2. Gli organi amministrativi e le strutture comunali preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere reports ed analisi su specifici aspetti ed attività.

#### **Art. 4. (Durata)**

1. La società ha durata sino al 31 dicembre 2024. Tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria. Lo scioglimento della società potrà avvenire per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile.

#### **Art. 5. (Capitale Sociale)**

1. Il capitale sociale della società ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 267/2000, e dell'art. 2327 c.c., è fissato in euro 120.000,00 (centoventimila) diviso in numero di 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di Euro uno cadauna, e non è inferiore al Fondo di Dotazione dell'Azienda risultante dall'ultimo bilancio approvato.



L'effettiva consistenza del capitale sociale sarà determinata

in via definitiva secondo quanto previsto dall'art.115, comma

3, del TUEL di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea

degli azionisti, mediante anche emissione di azioni aventi

diritti diversi da quelle già emesse.

#### **Art. 6. (Azioni)**

1. Le azioni, nominative ed indivisibili, a norma dell'art.

2347, conferiscono ai loro possessori uguali diritti, in

particolare ognuna di esse dà diritto a un voto in assemblea.

La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari;

potrà emettere certificati provvisori sottoscritti dal

Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore

Unico, nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti

dalle norme del codice civile.

#### **Art. 7. (Trasferimento delle azioni)**

1. Fatta salva la facoltà di restare unico azionista per il

periodo massimo di cui all'art. 115 del D.Lgs. 267/2000, il

Comune potrà, nel corso di tale termine, e dovrà, entro il suo

scadere, cedere a terzi le partecipazioni azionarie

osservando le procedure e norme di legge.

2. Il Comune può collocare inizialmente in libera

circolazione il 25% del capitale sociale da destinarsi al

mercato dell'azionariato diffuso, con il limite di una quota

del 2,5% del capitale sociale per ciascun azionista, ed

individuare successivamente possibili soci pubblici o privati, nel campo industriale e finanziario, per la rimanente quota alienabile sino al 49% totale del capitale sociale, senza il limite del 2,5% per ciascuna azionista, subordinandone la fattibilità al parere favorevole dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione (qualora nominato) espresso con maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) o dei 5/7 (cinque settimi) dei componenti.

**Art. 8. (Organi della Società)**

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale, l'Organo di Controllo


**Art. 9. (Assemblea)**

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2366 del codice civile.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi



giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della medesima, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 10. (Convocazione dell'Assemblea)**

1. In deroga al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2366 del codice civile, l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea medesima.

2. L'avviso, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica), deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'elenco delle singole materie da trattare. E' tuttavia valida l'assemblea non convocata come sopra, ove vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria si tenga

per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione

di percepire adeguatamente gli eventi che si verificano in

assemblea, oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione o alla votazione simultanea sugli argomenti posti

all'ordine del giorno;

- vengano espressamente indicati nell'avviso di convocazione

i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei

quali gli intervenuti potranno recarsi.

3. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera

tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve

trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la

stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'assemblea non fosse


tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi

audio/video collegati, l'assemblea non sarà valida e dovrà

essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici

venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi



audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

**Art. 11. (Partecipazione all'Assemblea)**

1. Gli azionisti cui spetta il diritto di voto possono intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare da altra persona con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

2. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, al revisore e ai dipendenti della società nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il delegato, che non può rappresentare in assemblea più di tre soci, è sostituibile solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

3. I diritti del socio sono esercitati dal Sindaco del Comune di Sezze che può delegare, con atto scritto, altra persona a rappresentare il Comune stesso nelle assemblee della società.

**Art. 12. (Direzione dell'Assemblea)**

1. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza al Vice-Presidente, se nominato, o all'Amministratore Unico se nominato.

In mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori presenti. In via residuale si applica l'art. 2371 del c.c..

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.


Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

**Art. 13 (Deliberazioni dell'Assemblea)**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in sede Ordinaria sono validamente adottate con la presenza e con le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede Straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se prese



con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

2. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'Organo di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

3. Sono inoltre riservati all'approvazione dell'Assemblea, oltre a tutto quanto previsto nella legge e nel presente statuto, i seguenti atti:

a) approvazione del bilancio di esercizio con rendicontazione separata dei risultati gestionali;

b) costituzione di nuove società;

c) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima Assemblea;

d) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima Assemblea;

e) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;

f) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati.

4. L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

**Art. 14 (Verbalizzazioni dell'Assemblea)**

1. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;


c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto a cura dell'organo amministrativo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ai sensi dell'art. 2421 codice civile.

**Art. 15. (Consiglio di Amministrazione) o Amministratore Unico.**

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione composto da un massimo da tre a cinque membri, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea, su designazione del Sindaco del Comune di



Sezze, la quale in caso di nomina di organo collegiale motiva al riguardo le ragioni di adeguamento organizzativo, tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi. La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole dei soci. Il Sindaco esercita i diritti del socio anche attraverso un proprio delegato. Medesimo potere permane per la revoca.

Nella nomina dei componenti è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della società.

3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.

4. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

5. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

6. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.


8. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione, diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente comma.

9. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

**Art. 16. (Poteri dell'organo di amministrazione)**

1. L'Amministratore Unico (ove nominato) o il Consiglio di amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

2. Il consiglio di amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.



3. Non può essere nominato il vicepresidente, salvo quale  
sostituto del presidente nelle ipotesi di assenza o  
impedimento dello stesso. In tal caso non possono essere  
riconosciuti compensi aggiuntivi.

4. Il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge un  
Segretario che può essere scelto anche tra persone non  
facenti parte dello stesso, ed in tale caso non parteciperà  
alle decisioni del Consiglio.

5. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di  
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,  
nonchè vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai  
componenti degli organi sociali.

6. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli  
previsti dalle norme generali in tema di società.

**Art. 17. (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede  
sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il  
presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta  
richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, o dal socio  
Comune di Sezze quando unico socio. Il consiglio viene  
convocato dal presidente o da chi ne fa le veci con avviso da  
spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza,  
ovvero, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima, a  
ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, con  
lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta

elettronica o altri mezzi idonei allo scopo.


2. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata, a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) (nel caso di Consiglio di Amministrazione a cinque membri) o 6/7 (sei settimi) (nel caso di Consiglio di Amministrazione a sette membri) dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;

b) l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;



c) l'alienazione dei beni immobili di proprietà della società;

d) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o Enti al cui capitale la Società partecipa;

e) la nomina di Amministratori delegati.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente della riunione di identificare tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto che effettua la verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare simultaneamente, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve darsi atto nel verbale della relativa riunione. Qualora nell'ora prevista per l'assemblea non fosse tecnicamente possibile il

collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, il consiglio non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data successiva.

5. Il verbale delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione, sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) le modalità e il risultato delle votazioni, con l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;


d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

6. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

#### **Art. 18. (Amministrazione)**

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le materie la cui decisione sia riservata ai soci dalla legge o dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza



dell'organo amministrativo.

**Art. 19. (Rimborso spese agli Amministratori)**

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

2. Il compenso annuale dell'Amministratore Unico e di ciascun componente del Consiglio di amministrazione è stabilito dall'assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.

**Art. 20. (Rappresentanza sociale)**

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito il Consiglio di amministrazione, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado e sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

2. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta anche, disgiuntamente tra loro e separatamente al Presidente, al o agli Amministratori Delegati se nominati, ed al Vice Presidente qualora nominato nel caso di cui all'art. 16 co. 3.

**Art. 21. (Collegio Sindacale e controllo contabile)**

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti in possesso dei requisiti di legge eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina per tutta la durata il compenso, fissando la

retribuzione sulla base della Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti.


2. Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del DPR n° 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga il titolo di componente di detto organo, come garanzia che nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota. Ciascun Sindaco può essere rinominato non più di una volta.

3. Il Collegio Sindacale svolge l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del c.c. e dell'art. 149 TUF (Testo Unico Finanza).

4. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 c.c., restano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica. La cessazione del collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

6. Le riunioni possono svolgersi anche per audio e/o



videoconferenza secondo le modalità previste al precedente

articolo 18 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

7. Quando obbligatorio per legge, ed anche quando lo reputi opportuno, l'assemblea nomina altresì un revisore od una società di revisione di cui al comma 1 dell'art. 2409 bis c.c., iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai quali si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

8. E' riservata al Sindaco del Comune di Sezze la facoltà di designare all'assemblea tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, nonché uno supplente ai sensi dell'articolo 2449 codice civile ed allo stesso modo richiedere la revoca.

9. L'incarico di controllo interno e revisione contabile è conferito ad un organo di revisione che possiede i requisiti previsti dalla legge per esercitare tale attività.

10. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in apposito libro, che resta depositato presso la sede sociale.

**Art. 21-bis (Requisiti degli amministratori e dei Sindaci)**

1. Gli Amministratori ed i componenti l'Organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.


**Art. 22. (Esercizi sociali)**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428, Codice civile e a quella dell'Organo di controllo (art. 2429, Codice Civile) è presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

**Art. 22 bis - (Relazionale previsionale annuale)**

1. L'Organo amministrativo, entro il 31 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art.3; fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa



prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

2. L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 30 novembre dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato.

**Art. 22 ter - (Attività di monitoraggio. Relazione semestrale ai soci)**

1. L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art.21, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

3. Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 30 giugno trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.


**Art. 22 quater - ( Relazione sul governo societario)**

1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di



	legittimi interessi	
	coinvolti nell'attività della Società;	
	d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in	
	conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.	
	2. La Relazione annuale sul governo societario da conto	
	dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso	
	dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti	
	indicati nelle precedenti lettere. La Relazione è presentata	
	dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci con le	
	modalità di cui al precedente art.22, per la sua approvazione.	
	<b>Art. 23. (Ripartizione degli utili).</b>	
	1. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle	
	disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il	
	5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non	
	raggiunga il quinto del capitale sociale. L'Assemblea potrà	
	deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante	
	speciali accantonamenti di utili.	
	<b>Art. 25. (Scioglimento)</b>	
	1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno	
	luogo nei casi e secondo le norme di legge. Quando si	
	verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della	
	Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza	
	indugio alla convocazione dell'Assemblea.	
	2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e	
	nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le	

attribuzioni.

3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.


**Art. 26. (Clausola compromissoria).**

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e per quelle che non possono formare oggetto di compromessi), sorga tra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti ed organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale su ricorso della parte più diligente.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

2. Sono fatti salvi i disposti di cui all'Art. 33 D.lgs. 80/1998 così come sostituito dal 1° comma dell'art. 7 L. 21.07.2000 n. 205, in ordine alla competenza esclusiva del



Giudice Amministrativo per le materie attinenti i pubblici servizi.

**Art. 27. (Rinvio alla legge)**

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia, compreso le possibilità e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del c.c..


Firmato: Bernardino Quattrococchi

Antonio Fuccillo Notaio

LA COPIA CHE PRECEDE E' CONFORME  
ALL'ORIGINALE CONSERVATO AI MIEI  
ROGITI.

SI RILASCIA A RICHIESTA DI PARTE.

SEZZE, Li 28 AGO 2018

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a five-pointed star in the center and the text "COMMISSIONE REGIONALE" around the perimeter. The signature is a cursive, stylized name that partially obscures the seal.

